

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	626	Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2439)	628
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	628, 634, 635
Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2527)	626	TERRANOVA CORRADO, <i>Relatore</i>	628, 634, 635
PRESIDENTE	626, 627	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	629, 631, 635
MORO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	626	TAROZZI	630
Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2537)	627	CARRATELLI	630
PRESIDENTE	627	GARLATO	631
MORO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	627	CECCHERINI	631
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		CARONITI	631, 634
Riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle provincie di Macerata ed Ascoli Piceno. (2204)	627	SPALLONE	632, 635
PRESIDENTE	627, 628	MORO FRANCESCO	632
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	628	BERNARDINETTI	632
		PACATI	633
		PERLINGIERI	633
		MATTEUCCI	634
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	635
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 9,40.	
		BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Di Leo.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2527)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno ».

Su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Moro Francesco.

MORO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, i lavori per la chiusura delle rotte del Reno sono tuttora in corso. Essi sono stati finanziati fino ad oggi con la legge riguardante gli stanziamenti per i danni alluvionali, e in parte con stanziamenti ordinari di bilancio. Per la continuazione di detti lavori occorrono ancora due miliardi.

Questi lavori sono così suddivisi:

1°) lavori necessari per il tamponamento provvisorio della rotta del Gallo e per ridurre progressivamente le esondazioni: lire 552 milioni;

2°) lavori di riparazione dei danni alle arginature e difese frontali, tanto sulla destra che sulla sinistra del tratto del Reno a monte della rotta: lire 635 milioni;

3°) lavori di ripresa dell'argine di circondamento della rotta del Gallo: lire 340 milioni;

4°) lavori delle opere necessarie per lo scarico delle acque di tracimazione della coronella costruita al Gallo, in dipendenza della rotta del Reno del 4 gennaio 1951: lire 190 milioni;

5°) regolazione dell'alveo del Reno dal Gallo al Candazzolo: 335 milioni.

Il totale è di 2 miliardi e 52 milioni. Questa somma è assolutamente indispensabile. L'approvazione del disegno di legge è urgente in quanto molti di questi lavori sono stati in parte già appaltati e perciò si attende l'approvazione del disegno di legge per darvi corso. Vorrei fare presente che un ritardo potrebbe portare, inoltre, a delle conseguenze gravissime, in quanto tutti sappiamo che l'acqua del Reno anche attualmente può invadere migliaia di ettari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno, salvo il recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma è attribuita, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza del Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

ART. 3.

« La spesa di lire 2.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Alla copertura del relativo onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 4.

« Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2537)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Moro Francesco.

MORO FRANCESCO, *Relatore*. Questo disegno di legge sodisfa un voto espresso dalla Commissione, sulla progettazione di tutti i lavori, per tutta la nazione, per la sistemazione dei fiumi e dei torrenti, in modo che si possa avere una specie di censimento. Per il Po e altri grandi fiumi i progetti ancora non vi sono: sono progetti che comportano delle spese, perché occorrono rilievi, modelli, personale. Il Ministero, per venire incontro a queste esigenze, ha presentato questo disegno di legge che importa la spesa di 450 milioni, da suddividere in quattro annualità: per l'esercizio in corso, 75 milioni; per i due esercizi successivi 150 milioni; per l'esercizio 1954-55, 75 milioni.

Trattandosi di progetti molto costosi, le somme non sono molto elevate, anzi sono convinto che esse saranno insufficienti. Ad ogni modo, invito la Commissione ad approvare questi stanziamenti. Successivamente, se ne sarà bisogno, potranno esserne approvati degli altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro può occorrere per la redazione dei progetti esecutivi, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000.

La spesa stessa verrà per lire 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei

lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e lire 75 milioni per l'esercizio 1954-55 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni afferente all'esercizio 1951-52 si provvederà con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borioni ed altri: Riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle province di Macerata ed Ascoli Piceno. (2204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borioni, Massola, Natali Ada, Maniera, Capalozza e Corona: « Riparazione dei danni causati dal terremoto del 1° settembre 1951 nei comuni delle province di Macerata ed Ascoli Piceno ».

Riferirò io stesso. La proposta di legge è stata presentata dai deputati delle Marche. Si tratta di una proposta con la quale si vuole andare incontro ai danni causati dall'ultimo terremoto.

Per quanto riguarda il merito, si tratta di portare dei soccorsi resi necessari dal grave terremoto che ha devastato la regione marchigiana: la provincia di Macerata e una parte della provincia di Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda la posizione di questa legge nel quadro della legislazione vigente, io potrei richiamarmi ai precedenti provvedimenti che sono stati già approvati da questa Commissione. Mi riferisco, soprattutto, alla proposta di legge n. 201 che stabiliva l'erogazione di una somma cospicua per la provincia di Grosseto in occasione del ter-

remoto e anche alla proposta di legge n. 204 che provvedeva per quello delle Puglie.

Propongo, pertanto, l'approvazione della proposta di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Più che parlare sul merito, devo avanzare una pregiudiziale, che si riallaccia a quanto ho detto a nome del Governo nel momento in cui è stata deliberata la presa in considerazione di questa proposta di legge. Esattamente il 3 marzo scorso, io ho dichiarato che non avevo niente in contrario a tale presa in considerazione, avvertendo però che il Governo aveva all'esame un disegno di legge che riguarda questa materia e particolarmente il terremoto delle Marche del settembre 1951. Si tratta di un provvedimento molto più vasto, in quanto si occupa anche degli altri due terremoti verificatisi nel maggio nella Valle Padana e nell'agosto negli Abruzzi. Io dissi che non mi opponevo alla presa in considerazione, ma che pensavo che la discussione di questa proposta di legge avrebbe potuto essere abbinata alla discussione del disegno di legge governativo. Mi pare che su questo non obiettò nulla neanche il presentatore. Quindi, devo ritenere che siamo d'accordo sulla opportunità di questo abbinamento, tanto più che questa proposta di legge porta con sé un grosso vizio di origine, cioè la mancanza della copertura della spesa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata, in attesa della presentazione del disegno di legge governativo sulla stessa materia.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazione a disposizioni della legge 18 ottobre 1942 n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori ».

Comunico che la IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a tale disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. La I Commissione invece, ha lasciato trascorrere il termine previsto dal Regolamento senza esprimere il suo parere in merito.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Terranova Corrado.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire ha lo scopo soprattutto di creare i presupposti per la soluzione dei gravi problemi urbanistici, istituendo una nuova sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici da me invocata nella relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Era naturale che anche in Italia si avvertisse codesta esigenza, così come è avvenuto in molti paesi dell'Europa e soprattutto in Francia dove vi è addirittura un *Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme* che presiede agli sviluppi urbanistici dell'intera nazione e che ha presentato un *plan national d'aménagement du territoire*, così come in Inghilterra, dove si avverte una particolare sensibilità urbanistica, è stato presentato dal Ministro della Pianificazione il *town and country Planning Bill*.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, riguardante le attribuzioni da assegnare alle varie sezioni le quali verrebbero invece fissate dal Ministro dei lavori pubblici all'inizio di ogni biennio. Con ciò si otterrà una migliore distribuzione del lavoro delle varie sezioni e si darà un maggiore impulso all'urbanistica coordinando questa con l'attività delle altre sezioni. Lo stesso articolo 1 prevede che tra i funzionari facenti parte del consiglio superiore di cui all'articolo 3 della legge urbanistica sia compreso anche il direttore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste.

A proposito dell'articolo 1 propongo il seguente emendamento aggiuntivo al quarto comma.

« Il numero degli esperti previsto dallo stesso articolo 3 della legge è elevato a 14 ».

Tale emendamento ha il solo scopo di potere usufruire dell'opera di un maggior numero di elementi qualificati specie in conseguenza della istituzione del nuovo organo del Consiglio superiore al quale bisogna conferire un assetto pienamente consoni ai compiti che dovrà assolvere.

L'articolo 2 del disegno di legge propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 13 della legge citata, sostituzione che è consequenziale all'aumentato numero delle sezioni. A questo punto propongo il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Le sezioni urbanistiche di cui all'articolo 3 della legge urbanistica 17 agosto 1942,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

n. 1150, dipendono direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici».

Con questo emendamento si ritiene di potere meglio soddisfare alle esigenze del servizio che in campo urbanistico deve svolgere l'amministrazione dello Stato per le quali si richiedono unità di direttive e omogeneità di azione tanto più necessarie queste, in quanto con il decentramento amministrativo in atto potrebbe essere più difficile quel coordinamento delle attività che è alla base della stessa urbanistica.

Del resto, l'emendamento che si propone non fa che rendere più esplicita la disposizione dell'articolo 3 della legge fondamentale urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, relativa alla istituzione delle sezioni urbanistiche periferiche che vanno dislocate nelle sedi degli ispettorati compartimentali del Genio civile (oggi provveditori regionali alle opere pubbliche) ma non poste alle dipendenze di questi ultimi.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede una diminuzione, nel ruolo organico del personale del Genio civile, da 250 a 247 del numero dei posti di ingegneri di gruppo A, grado X.

Ciò per evitare che, in conseguenza dell'aumentato numero dei posti di Presidente di sezione si verificasse una variazione di bilancio, la commissione finanze e tesoro appositamente interpellata in proposito ha espresso parere favorevole e così pure ha espresso parere favorevole la I commissione interni per ciò che riguarda l'anzidetta modifica del ruolo organico del personale del corpo del Genio civile.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede, infine, la proroga del termine stabilito dall'articolo 42 della legge urbanistica citata, per l'attuazione dei piani regolatori, al 31 dicembre 1955.

L'articolo 42 infatti stabilisce:

« Il termine assegnato per l'attuazione di piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitato a 10 anni dalla stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.

Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge ».

Senonché, i presupposti che avevano indotto a fissare il termine del 31 ottobre 1952 risultante dall'articolo 42 sono stati sconvolti dagli avvenimenti bellici e post-bellici, che non hanno consentito, a tutti i comuni interessati, di dare almeno parziale attua-

zione ai loro piani regolatori. Orbene, per superare le difficoltà contingenti ed avere il tempo necessario ad emanare la nuova legge urbanistica, si ritiene necessario modificare l'articolo 42 vigente.

Premesse tali considerazioni, invito gli onorevoli colleghi a volere approvare il presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, con gli emendamenti da me proposti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo la parola, perché mi sembra che la legge abbia bisogno di qualche illustrazione. Lo scopo a cui essa tende è chiarissimo. Si tratta di istituire presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una sesta sezione da destinare unicamente all'urbanistica. Attualmente l'urbanistica è trattata dalla prima sezione, la quale si occupa anche dell'edilizia. Questa situazione è andata bene finora, perché il lavoro riguardante l'urbanistica è stato piuttosto ridotto, e ciò per un complesso di ragioni che è inutile che io illustri. Basti pensare che la legge sull'urbanistica è del 1942, che la guerra ha prodotto i danni che sappiamo, che successivamente in questa materia si è potuto fare poco e quel poco si è fatto con carattere di emergenza. Ma è anche vero che, ripristinata la normalità anche in questo campo, il lavoro comincia ad aumentare ed è bene che aumenti perché si proceda più razionalmente e ci si rimetta al passo in questo particolare settore con le nazioni che sono più progredite in materia. Si è, quindi, sentita la necessità di dividere questa prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in due: una per l'edilizia e una per l'urbanistica, anche perché le due materie sono nettamente distinte: l'articolo 4 di questo disegno di legge tende appunto a realizzare questo scopo. Nello stesso tempo si è presa la occasione per stabilire che la ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni sia stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. E ciò per sbloccare la situazione attuale, secondo la quale la ripartizione delle attribuzioni fra le varie sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrebbe essere fatta per legge.

Si capisce quali siano gli inconvenienti di questo fatto, mentre, quando si ha la possibilità di modificare in maniera rapida la ripartizione delle attribuzioni, si può seguire meglio l'andamento del lavoro, perché può darsi che una sezione abbia molto la-

voro ed un'altra poco lavoro e si possa allora fare, anche a titolo provvisorio, uno spostamento per equilibrare meglio la ripartizione del lavoro stesso.

D'altra parte, questa non è una novità, perché lo stesso Consiglio di Stato funziona secondo questi criteri: la ripartizione delle attribuzioni fra le varie sezioni del Consiglio di Stato non è fatta per legge, ma, di anno in anno, dalla Presidenza. Si è pensato, quindi, di fare altrettanto per il Consiglio superiore dei lavori pubblici stabilendo che la ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni sia fatta all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo 1, infine, stabilisce l'inclusione fra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, del direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E ciò per ovvie ragioni di competenza.

Gli articoli 2 e 3 della legge non sono che il corollario dell'articolo 1, in quanto l'articolo 2 regola il funzionamento della segreteria del Consiglio superiore e quindi fa diventare 6 i segretari, che prima erano 5, e l'articolo 3 crea, naturalmente, nel ruolo organico un altro posto di presidente di sezione, appunto perché le sezioni da 5 vengono portate a 6 e correlativamente riduce di tre posti il numero degli ingegneri di grado X del gruppo A.

Si potrebbe obiettare: non vi è alcuna ragione di ridurre il numero degli ingegneri dell'ultimo grado per aumentare un posto di presidente di sezione. Ciò è stato fatto su richiesta del Tesoro e del Sottosegretario per la riforma burocratica, per tenere così fede al principio di non aumentare per nessuna ragione gli organici fino a quando non si affronterà totalmente il problema degli organici stessi.

Infine, vi è l'articolo 4 del disegno di legge, che ha una attinenza indiretta con la materia degli altri articoli. L'articolo 4, infatti, stabilisce una proroga dei termini assegnati per i piani regolatori, che scadrebbero tutti nel 1952. Si tratta, in sostanza, di questo: quando fu emanata la legge sull'urbanistica, avendo la stessa modificato molte cose in materia di piani regolatori e di attuazione dei medesimi, fu stabilito che i piani regolatori preesistenti alla legge avrebbero avuto validità per un decennio dall'entrata in vigore della legge stessa e cioè fino all'ottobre del 1952 e ciò per dar modo ai comuni, nel frattempo,

di aggiornare questi piani regolatori adeguandoli alle norme della legge stessa. Nel frattempo sono scaduti anche i piani regolatori che preesistevano e tutte le volte che abbiamo provveduto per legge ad una proroga, l'abbiamo sempre limitata all'ottobre 1952 per questo motivo e per fare in modo che a quella data scadessero tutti. Senonché, questa scadenza dell'ottobre 1952 era stata fissata col presupposto di un decennio di normalità, di un decennio, cioè, nel quale i comuni avessero potuto tranquillamente compiere quell'opera di adeguamento e di aggiornamento dei loro piani regolatori. Ma si sa che dopo il 1942 il decennio è stato tutt'altro che tranquillo e non ha consentito, quindi, questo lavoro di aggiornamento e di adeguamento. Ed allora è sembrato necessario, in vista di questa scadenza — che se dovesse sorprenderci senza un provvedimento già adottato, lascerebbe i comuni scoperti — di proporre al Parlamento una proroga di questo termine di scadenza, proroga che con questo articolo 4 si propone al 31 dicembre 1955.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Si vuole qui sostanzialmente rafforzare, almeno nelle intenzioni anche del relatore, l'organizzazione dei servizi centrali in materia urbanistica e si ritiene di raggiungere un risultato positivo nominando un nuovo presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nello stesso tempo si indica la necessità della soppressione di tre posti nel grado X° di ingegnere del genio civile, dei quali, viceversa, v'è carenza; infatti le pratiche giacciono per mesi negli uffici.

Si affidano poi le varie pratiche del Consiglio superiore non più alla legge, ma al nuovo presidente che dovrebbe essere nominato. Questa la sostanza della legge. I poteri dell'amministrazione, in altri termini, si vengono a restringere e si vuole dare una facoltà al Governo che prima era stata negata.

Per questi motivi, a nome del mio Gruppo, dichiaro che voterò contro il disegno di legge, e mi auguro che anche i colleghi degli altri gruppi si associno a questo voto. Il Governo può anche nominare un trentasettesimo sottosegretario di Stato all'urbanistica: nessuno glielo impedisce; ma sarebbe un precedente pericoloso approvare il disegno di legge in esame.

CARRATELLI. Io non so con quale criterio si vogliono sopprimere tre posti di ingegnere nell'organico, quando le pratiche giacciono negli uffici per mancanza di personale. È una cosa veramente strana!

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ho già detto quali sono i motivi che il Governo adduce a sostegno di questo disegno di legge. Non capisco l'atteggiamento dell'onorevole Tarozzi e dei suoi colleghi di gruppo contro il disegno di legge, il quale, in fondo, non mira che a snellire il funzionamento di un organo che, per unanime lamento, qualche volta ha dato luogo a dei ritardi, e quindi a delle proteste, nell'esame dei progetti ad esso sottoposti.

Tutto il resto è un corollario di questa premessa: portando a sei le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, naturalmente dobbiamo aumentare anche da 5 a 6 i posti di presidente di sezione e dobbiamo portare anche a sei i posti di segretario.

Sulla questione della riduzione dei posti di ingegnere di gruppo A, grado X, da 250 a 247, vi ho già detto — e cercherò di spiegarvelo meglio adesso — che questo è un piccolo espediente, che io stesso trovo, in un certo senso, poco coerente. Però, trattasi di un espediente al quale si è dovuto ricorrere per un doppio ordine di motivi: in primo luogo perché l'aumento di un posto nell'organico di presidente di sezione avrebbe comportato un aumento di spesa, il che, naturalmente, avrebbe resa più difficile l'approvazione di questo disegno di legge, perché l'aumento di spesa avrebbe richiesto il parere e del Ministero del tesoro e della Commissione finanze e tesoro; in secondo luogo, l'aumento del posto di presidente di sezione ci avrebbe fatto derogare da quella norma, che tacitamente ci siamo imposti, di non farci vincere dalla tentazione di aumentare gli organici attuali, in attesa della riforma della burocrazia, attualmente in preparazione. Ed allora si è fatto questo ragionamento: per non aumentare la spesa, poichè aumentiamo un posto di grado IV, diminuiamo 3 posti di grado X.

Sono d'accordo con voi che questo è un espediente per lo meno poco coerente, ma è un espediente di carattere transitorio, che è servito solo a non pregiudicare certi presupposti che abbiamo stabilito di osservare.

Per quanto riguarda i due emendamenti presentati dall'onorevole Terranova, parlerò su di essi quando discuteremo gli articoli.

GARLATO. Desidererei che il Sottosegretario rispondesse a questa domanda: dei 250 posti di ingegnere di gruppo A, grado X, attualmente quanti ne sono coperti?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ne sono coperti meno della metà. Quindi, quando noi, teoricamente, riduciamo tre posti, non facciamo del male a

nessuno, perché eliminiamo dall'organico tre posti attualmente scoperti, che resterebbero scoperti egualmente per chissà quanto tempo ancora.

GARLATO. Questa risposta mi tranquillizza, perché la riduzione proposta non ha alcuna conseguenza nei confronti dei funzionari.

CECCHERINI. La creazione della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata sollecitata anche dagli ordini degli architetti e degli ingegneri. I tecnici che vivono a contatto con questo ambiente, sentono la carenza della prima sezione nell'assolvere ai propri compiti ed hanno sollecitato varie volte il Ministero per la creazione di un'altra sezione.

Confermo, poi, la situazione prospettata dal Sottosegretario sulla disponibilità di posti di grado X, che si ripercuote anche in quella di grado VIII, perché, circa due mesi fa, noi stessi abbiamo votato una legge che ammetteva al concorso per il grado VIII funzionari di altri gradi, dato che gli organici erano scoperti.

Ma quello che a me interessa di mettere in evidenza è il contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge in discussione, articolo che proroga al 31 dicembre 1955 la validità di tutti i piani regolatori in corso di attuazione. Notate, onorevoli colleghi, che intorno ai piani regolatori, specialmente delle grandi città, circolano interessi enormi, i quali, se non si provvedesse per una proroga, sarebbero più che agevolati a danno di altre persone.

Per questi motivi, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CARONITI. L'esigenza di una VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è veramente sentita da parte di tutti gli organi competenti; però, vorrei chiedere al Sottosegretario e al relatore se è stata esaminata la possibilità di alleggerire il lavoro delle varie sezioni del Consiglio superiore. Purtroppo, noi oggi assistiamo al fatto che un progetto, redatto da una provincia, passa poi per il controllo al genio civile, quindi al Provveditore competente, poi al Ministero, infine al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ripetendo così l'operazione di controllo in una maniera sconcertante ai fini delle responsabilità dei compilatori.

È possibile che si debba seguire questa procedura così lunga? È proprio necessario che tutti i progetti vadano all'esame del Consiglio superiore? Esaminiamo una buona volta questa situazione che rallenta ogni iniziativa,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

Io gradirei, prima di votare questa legge, che il Sottosegretario e il relatore ci dicessero quali sono stati i tentativi fatti per alleggerire il lavoro delle varie sezioni del Consiglio superiore. Non formiamo ancora altre sezioni se prima non ci siamo resi conto di ciò che si è fatto o si è tentato di fare, nonché di quello che si farà nella prossima riforma della burocrazia. Purtroppo, noi notiamo che gli organici dello Stato aumentano sempre, creando organi che, in sostanza, fanno lo stesso lavoro di altri.

Per questi motivi, io prego il Governo di volerci presentare, nella prossima seduta, tutti gli elementi necessari per potere votare con tranquillità il provvedimento. Allo stato attuale, mi asterrei dalla votazione.

SPALLONE. Mi associo alla proposta fatta dal collega Caroniti. Io noto che tutti siamo perplessi di fronte a questo disegno di legge, che è di grandissima importanza. Osservo, anzitutto, che nel terzo comma dell'articolo 1 è detto: « La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilito all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ». Questo contrasta con il disposto della Costituzione, la quale vuole che questi organi funzionino in base alla legge. Voi sapete come questa materia sia complicata e delicata e quante pressioni siano adoperate sulle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Spesso si deve lamentare il giuoco dei bussolotti con cui si tenta di scavalcare una sezione per adirne un'altra. Oggi questo può avvenire ad opera di un Ministro democristiano, domani potrebbe verificarsi ad opera di un Ministro di un altro partito: noi dobbiamo assolutamente evitare questo inconveniente.

A parte questo fatto, che pure ha la sua importanza, il disegno di legge in esame si presenta sotto il profilo della incoerenza.

Si è detto: Gli ingegneri effettivi in organico sono molto meno di 250. Ebbene, questo cosa ci dice? Ci dice le condizioni in cui è tenuta la nostra burocrazia. La legge non è rispettata, gli avventizi sono numerosi mentre i concorsi non sono espletati, in un paese come il nostro nel quale gli ingegneri disoccupati sono moltissimi. È, pertanto, necessario che questi ruoli siano rapidamente coperti.

Da che cosa dipende il cumulo delle pratiche sospese? Dalla mancanza dei quadri intermedi. Abbiamo tanti dirigenti, con macchine e segretarie: è in quel campo che dob-

biamo diminuire il numero. Mancano, invece, i quadri intermedi, che lavorano e che sono capaci di istruire sollecitamente le pratiche senza lasciarsi fermare da mille intralci. Sono i ruoli intermedi che costruiscono veramente, e noi sappiamo che quando una pratica arriva ben istruita al Consiglio superiore dei lavori pubblici, quella pratica viene rapidamente evasa.

Invece noi stiamo seguendo un criterio opposto: aumentiamo il numero dei dirigenti e stronchiamo il lavoro alla base. Questo è un criterio errato al quale dobbiamo opporci. Pertanto mi associo alla proposta del collega Caroniti di rinviare ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge per meglio esaminare la questione. Ove la proposta Caroniti fosse respinta, proporremo un ordine del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli della legge.

MORO FRANCESCO. Sono pienamente d'accordo con il collega Caroniti: se vogliamo diminuire gli intralci della burocrazia, dobbiamo seguire i suggerimenti che egli ha dato. Oggi, purtroppo, al Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sottoposti i piani regolatori di tutti i comuni italiani, anche di quelli che hanno una popolazione di appena 5-6 mila abitanti.

A mio giudizio, è bene che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esamini i piani regolatori dei comuni più grandi (quelli di 50-100 mila abitanti), mentre per tutti gli altri comuni dovrebbe essere sufficiente il giudizio dei Provveditorati.

SPALLONE. Ma la Costituzione prevede che questa è materia di cui devono occuparsi i Consigli regionali. Oggi i Consigli regionali non esistono, ma abbiamo i Provveditorati alle opere pubbliche che possono occuparsi di queste pratiche e diminuire sensibilmente il lavoro.

BERNARDINETTI. I timori dei colleghi Caroniti, Moro e Spallone hanno un fondamento, ma mi sembra che il problema incida su un altro di più vasta portata: quello della riforma della pubblica amministrazione. Tutti riteniamo che quello sia un problema che deve essere esaminato e risolto, ma oggi come oggi se istituimo una nuova sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indubbiamente apportiamo un maggiore snellimento nell'espletamento delle pratiche.

D'altra parte, non possiamo pensare di potere riformare in questa sede l'amministrazione dei lavori pubblici. Pertanto, pure essendo giusti i timori manifestati dai colleghi, ritengo che approvando questo disegno

di legge noi snelliremo maggiormente il lavoro del Consiglio superiore, per cui, a mio giudizio, deve essere respinta la proposta di rinvio della discussione.

PACATI. È vero che, allo stato delle cose, la creazione di una sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici porterà dei benefici, ma su questa strada non realizzeremo mai una riforma sostanziale della burocrazia; anzi, la renderemo sempre più difficile.

È vero che al centro vi sarà un certo snellimento, ma ad esso corrisponderà un accentramento superiore a quello che abbiamo lamentato in precedenza.

È altresì vero che la varietà del terreno italiano, sia dal lato topografico che artistico, richiede, soprattutto dal punto di vista artistico, che non siano osservati criteri uniformi in tutte le zone. In occasione dell'applicazione della legge Fanfani abbiamo dovuto lamentare che progetti che erano idonei per terreni situati in riva al mare, siano stati adottati anche per terreni di montagna, dimenticando che ogni zona ha le sue particolari caratteristiche.

Pertanto, è opportuna la competenza del Consiglio superiore per le grandi città, ma per i piccoli centri è più che sufficiente la competenza dei Provveditorati regionali. In sede provinciale gli interessati, che mettono nelle loro cose una maggiore passione ed un più alto senso di responsabilità, dovrebbero potersi decidere da soli.

Non è affatto vero, poi, che con i criteri di accentramento che il Ministero dei lavori pubblici ha adottato si sia verificato un miglioramento anche nella valorizzazione delle capacità tecniche individuali. Al contrario, in questo modo, molte volte si soffoca l'energia e l'anelito migliore dell'artista o del progettista.

Per queste ragioni, rimango perplesso di fronte a questo disegno di legge.

È giustissima l'osservazione del collega Spallone, secondo il quale i quadri intermedi sono quelli che necessitano maggiormente di essere aumentati di numero. In effetti, ci troviamo di fronte ad una sperequazione burocratica: mancano gli specializzati, i tecnici, mentre i quadri amministrativi sono esuberanti.

Pertanto, anche se non vogliamo integrare oggi il ruolo, per condizioni particolari, non dobbiamo consentire assolutamente che si operi una ulteriore riduzione quando sappiamo che già oggi i 250 posti in ruolo sono insufficienti per una organizzazione moderna dell'amministrazione.

Noi, ripeto, avremmo bisogno di un maggiore numero di tecnici qualificati, dotati di maggiori responsabilità e liberi da tutti quei controlli ai quali oggi sono sottoposti. I controlli, infatti, non fanno che complicare e rimuovere certe responsabilità per cui i funzionari si formalizzano sulla lira di bollo del progetto e perdono di vista quella che è la sostanza delle cose.

Perciò — come ho già detto — sono molto perplesso: è un vero esame di coscienza al quale mi sottopongo, dato che questo problema si innesta in un altro molto più ampio.

Fatto il lavoro di prima ricostruzione e riorganizzazione nel dopoguerra, è necessario che ci orientiamo verso una strutturazione di organismi nuovi, più rispondenti alle esigenze del progresso odierno.

Non mi sembra che il provvedimento rientri in questo quadro. Perciò io sarei propenso ad un rinvio, studiando almeno la maniera con cui affidare la competenza sui piccoli comuni agli organismi provinciali e regionali, lasciando alla competenza degli organi centrali l'esame dei progetti relativi ai comuni più grandi.

PERLINGIERI. Io non ho perplessità nell'approvare il disegno di legge in esame, soprattutto per la considerazione che ci stiamo occupando di una materia del tutto particolare quale è l'urbanistica e specialmente perché nei piccoli comuni non esistono le competenze specifiche atte a trattare i problemi di urbanistica.

È vero che qui si lamenta un accentramento del lavoro da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma io vi domando: potete voi sopprimere tutte le sezioni del Consiglio superiore?

A mio avviso, l'accumularsi del lavoro dipende dal fatto che noi teniamo come fondamento razionale del principio della competenza amministrativa, il criterio del valore economico delle opere, mentre dovremmo tenere conto — ai fini della competenza — della qualità tecnica delle opere. Pertanto, un'opera di importanza relativa, cioè di elementare esecuzione tecnica, anche se importasse la spesa di centinaia di milioni, non dovrebbe richiedere, a mio giudizio, l'intervento di organi tecnici, mentre la sistemazione urbanistica, sia pure modesta, di una piccola zona dovrebbe richiedere l'intervento di tecnici qualificati. Perciò, in materia di urbanistica non dobbiamo esitare ad approvare l'istituzione di una nuova sezione presso il Consiglio superiore dei lavori pub-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

blici, mentre, per la creazione di nuove sezioni, potremmo anche avere delle perplessità.

L'onorevole Spallone ha osservato che la ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici tra le varie sezioni è stabilita, con il provvedimento in esame, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Mi permetto di osservare che questa facoltà di regolamento interno è una facoltà propria della pubblica amministrazione, la quale deve essere in grado di aderire al caso concreto, modificando le attribuzioni e la composizione degli organi a seconda delle necessità. Questo, del resto, si verifica in tutte le pubbliche amministrazioni e rappresenta, anche nel caso in esame, una garanzia di maggiore prontezza esecutiva.

Pertanto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e formulo una sola domanda al rappresentante del Governo: perché a questa impostazione al vertice non corrisponde una analoga impostazione negli organi decentrati?

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ci troviamo di fronte ad una proposta dell'onorevole Caroniti, di rinvio dell'esame della legge.

Gli onorevoli Spallone e Tarozzi, ove la proposta Caroniti fosse respinta, chiedono che sia posto in votazione il seguente ordine del giorno: « La Commissione lavori pubblici, esaminato il disegno di legge recante modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori, decide di non passare all'esame degli articoli ».

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Desidero fare osservare agli onorevoli colleghi, che la istituzione della nuova sezione del Consiglio superiore non tende soltanto a snellire e a meglio ripartire i compiti delle varie sezioni, ma soprattutto, come ho detto poc'anzi, a creare un nuovo organismo che tenga conto delle nuove esigenze urbanistiche. Ed invero l'urbanistica non si esaurisce nelle semplici formazioni dei piani regolatori e di quelli di ricostruzione, ma si estende alla loro attuazione nella quale rientrano tutte le sistemazioni edilizie nel loro aspetto architettonico, dagli edifici pubblici più rappresentativi, ai quartieri di alloggi popolari e agli aggruppamenti di edifici.

Essa, pertanto, investe molti altri campi della tecnica come la viabilità e le installazioni

di servizio e molte attività come la industrializzazione, l'agricoltura, ecc. Codeste funzioni vanno coordinate e disciplinate da un organismo che veda attraverso una unica lente i vari complessi problemi.

Con questa visione d'insieme verrà preparata la nuova legge urbanistica che modificherà profondamente quella attualmente in vigore.

Per queste considerazioni invito gli onorevoli colleghi a desistere dalla proposta di rinvio e di voler passare alla discussione e approvazione degli articoli.

CARONITI. Un rinvio è necessario; non un rinvio puro e semplice, ma un rinvio atto a far sì che il Governo ed il relatore siano in grado di dirci se hanno esaminato la possibilità di delimitare le attuali attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e di riportarle agli organi inferiori.

MATTEUCCI. Presento una proposta di rinvio puro e semplice, per un maggiore approfondimento della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio puro e semplice dell'onorevole Matteucci, per approfondire maggiormente l'esame della questione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

(Non è approvato).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 sino all'ultimo comma escluso:

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in Assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.

Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.

La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il Direttore Generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

A questo punto si inserisce il seguente emendamento aggiuntivo presentato dal relatore:

« Il numero degli esperti previsto dallo stesso articolo 3 della legge è elevato a 14 ».

SPALLONE. Dichiaro che voterò contro questa aggiunta, che per me significa volere dare delle prebende ad altre sette persone...

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Per gli esperti non vi sono prebende!

SPALLONE. Vi sono i gettoni di presenza.

TERRANOVA CORRADO, *Relatore*. Non vi sono neppure gettoni di presenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo nel testo originario:

« Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« La Segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Terranova propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le sezioni urbanistiche di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dipendono direttamente dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario a questo emendamento. Vi è, infatti, un problema di carattere generale, che è quello che non ci deve fare riaccentrare quello che abbiamo decentrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Terranova.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Nel ruolo organico del personale del Corpo del Genio civile di cui alla tabella B) allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, è elevato a sei il numero dei posti di Presiden-

te di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado X) ».

L'onorevole Spallone propone di sopprimere le ultime parole: « ed è ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado X) ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo d'anzì letto:

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il termine stabilito dall'articolo 42, 1° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è fissato al 31 dicembre 1955; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Moro Francesco ha presentato il seguente ordine del giorno: « La VII Commissione, allo scopo di accelerare l'approvazione dei piani regolatori, fa voti perché il Governo presenti quanto prima un provvedimento legislativo che dimandi l'approvazione degli stessi piani regolatori per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti ai provveditori alle opere pubbliche ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa, per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno » (2527):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1952

e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene » (2537):

Presenti	27
Astenuti	3
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori » (2439):

Presenti	27
Astenuti	1
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Baglioni, Belliardi, Ben-nani, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, De Cocci, De Meo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Montelatici, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Spallone, Tarozzi, Terranova Corrado, Trimarchi.

Si sono astenuti:

Per il disegno di legge n. 2439:

Caroniti;

Per il disegno di legge n. 2537:

Baglioni, Spallone e Tarozzi.

È in congedo:

Di Leo.

La seduta termina alle 11,45